

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v. Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Con Dott. Matteo Marmiroli - Con

Consulente del LavoroConsulente del LavoroConsulente del Lavoro

42124 REGGIO EMILIA (RE) Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753 Borgo della Salnitrara, 3

Via Pier Carlo Cadoppi, 14

Partners di Studio

Rag. Gino Scalabrini

Dott.ssa Francesca Atzeni Paola Lavinia Chierici Dott.ssa Cristina Fantuzzi Consulente del LavoroConsulente del LavoroConsulente del Lavoro

43121 PARMA (PR) Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351

Mail labour@labourconsulting.com Pec labourconsulting@legalmail.it Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo

Parma-Reggio Emilia, 22 gennaio 2019.

Oggetto: obbligo di consegna della Busta Paga ai dipendenti - approccio "rigido" dell'Ispettorato del Lavoro in caso di controlli.

Riteniamo utile segnalare che l'Isp. del Lavoro di Parma, in fase di controllo di alcuni nostri Clienti, ha tenuto una condotta molto "rigida" circa l'obbligo di consegnare la busta paga ai propri dipendenti, sanzionando l'azienda per non aver spedito la busta paga ad una lavoratrice durante il periodo di maternità.

Pur rigettando fermamente la posizione assunta degli Ispettori, riteniamo utile in questa sede riepilogare la disciplina vigente e fare qualche considerazione.

La busta paga è quel documento che, ai sensi dell'art. 1 della Legge 4/1953, il datore di lavoro è obbligato a consegnare ai propri dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione con la finalità principale di consentirne il controllo. Tale consegna è da effettuarsi sul luogo di lavoro. Lo sostiene chiaramente anche il Garante per la Privacy (provvedimento del 31.12.1998) che, per garantire la riservatezza dei dati presenti nel prospetto paga, ha sostenuto che lo stesso prospetto paga debba essere consegnato, di regola, nelle mani del lavoratore interessato.

D'altronde è pacifico anche in Giurisprudenza che, nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile l'obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro e non presso la residenza o il domicilio, in caso di assenza. In linea di massima il luogo di lavoro va individuato in quello ove il dipendente presta la propria attività (Tribunale di Milano, 29 settembre 1990).

Se vi fosse un diverso orientamento, i datori di lavoro sarebbero tenuti a "rincorrere" continuamente i lavoratori assenti per ferie, malattia o altri eventi, con la finalità di consegnare loro i prospetti paga e non incorrere così in sanzioni.

E' pacifico che il datore di lavoro possa, <u>pur non essendovi tenuto</u>, assolvere agli obblighi di consegna del prospetto di paga, anche con altri strumenti ed in via telematica (come alcuni dei nostri Clienti già fanno grazie al **My Infinity Portal – Zucchetti**1), ma è altresì pacifico che, in tal caso, questi dovrà accertarsi che il

¹ Attraverso il nostro sito è possibile accedere a **My Infinity Portal – Zucchetti** il portale per comunicare con i clienti e condividere dati e informazioni in tempo (nel portale si potrà reperire tutta la documentazione dell'azienda come le b. paga, i dichiarativi, le Cu, estrazioni dati e contabilità, ecc.) e si potranno caricare direttamente, volendolo, anche i giustificativi delle presenze.

I lavoratori nel portale potranno trovare invece, tutta la documentazione di loro competenza costantemente aggiornata (b. paga, Cu, ecc.) e altri documenti utilizzabili (detrazioni, ANF, ecc.) nonché avvisi e comunicazioni periodiche.

lavoratore abbia la possibilità di ricevere e visualizzare / stampare la busta paga sul proprio PC (così si esprime infatti il Ministero del Lavoro con le risposte sotto indicate).

A tal proposito il Ministero del Lavoro ha confermato la possibilità di trasmettere il prospetto paga come file allegato ad un apposito messaggio di posta elettronica, a condizione che venga inviato ad indirizzo di posta elettronica intestato al lavoratore provvisto di password personale (Ministero del lavoro, risposta all'interpello n. 1/2008).

I casi sin qui prospettati rappresentano tuttavia una mera facoltà e non un obbligo (peraltro previa verifica di precisi ed imprescindibili requisiti tecnici di sicurezza e privacy).

Quindi, ove non si decidesse di attivare un portale dedicato, consigliamo ai nostri Clienti di procedere alla consegna delle buste paga, chiedendo ai lavoratori di firmarne per ricevuta una copia oppure, di raccogliere la firma della consegna su carta intestata come nell'esempio sotto riportato.

	A
Consegna Busta Paga del mese di _	
Il Sig. Bianchi M. firma per ricevuta La Sig.ra Rossi A. firma per ricevuta Ecc.	

I Professionisti e Collaboratori dello scrivente Studio sono a disposizione per i chiarimenti che riteneste necessari.

Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp